

ORIGINALE

(n. 401/V cat.)

Comune di ALFIANELLO

Provincia di BRESCIA

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
SULLO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

APPROVATO CON DELIB. C.C. n. 26 del 18.11.1984

MODIFICATO CON DELIB. C.C. n. 24 del 12.6.1986

- " C.M. n. 87 del 26.5.1988

- " C.C. n. 19 del 29.6.2012



(n. 401/V cat.)

Comune di ALFIANELLO  
Provincia di BRESCIA

---

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**  
**SULLO SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**



Casa Editrice F. APOLLONIO & C.  
Brescia 1983



Casa Editrice I.C.A.  
1983

## INDICE

### TITOLO I

#### Disciplina della tassa

Art. 1 - Istituzione della tassa e modalità di svolgimento del servizio	5
Art. 2 - Smaltimento dei rifiuti speciali	5
Art. 3 - Zone nelle quali è svolto il servizio	6
Art. 4 - Locali tassabili	6
Art. 5 - Superficie tassabile	7
Art. 6 - Annualità del tributo	8
Art. 7 - Agevolazioni	8
Art. 8 - Riduzioni	8
Art. 9 - Esenzioni	9
Art. 10 - Classificazione dei locali ed aree tassabili	9

### TITOLO II

#### Accertamento e contenzioso

Art. 11 - Denuncia degli utenti	10
Art. 12 - Contenuto delle dichiarazioni	10
Art. 13 - Accertamento d'ufficio	11
Art. 14 - Fissazione delle tariffe	11
Art. 15 - Riscossione	11
Art. 16 - Rinvio alle norme del T.U.F.L.	11
Art. 17 - Contenzioso	12
Art. 18 - Sanzioni amministrative	12
Art. 19 - Abrogazione norme in contrasto	12

## **TITOLO I**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA**

#### **Art. 1.**

##### **Istituzione della tassa e modalità di svolgimento del servizio**

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, con il quale vengono sostituiti gli articoli dal 268 al 272 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni.

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'art. 2 dell'apposito «regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario» del servizio, vengono esercitate con diritto di privativa ed espletate direttamente dal Comune o mediante Azienda Municipalizzata in base al T.U. 15.10.1925, n. 2578, ovvero mediante concessione a Enti o Imprese specializzate, autorizzate dal competente organo regionale, ai sensi dell'art. 6 lettera d), del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

#### **Art. 2.**

##### **Smaltimento rifiuti speciali**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, ed anche di quelli tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od Enti autorizzati dal competente organo regionale o mediante conferimento dei rifiuti all'apposita organizzazione comunale o all'azienda municipalizzata o all'ente o impresa specializzata che svolge il servizio, a seguito di stipulazione di apposita convenzione.

È in facoltà del Comune di provvedere al servizio, che non ha carattere di privativa, dietro corresponsione di apposito corrispettivo in base alla tariffa deliberata da questa Amministrazione.

Art. 3.

**Zone nelle quali è svolto il servizio**

Il servizio di raccolta rifiuti è svolto nelle seguenti zone (1) del territorio comunale:

- a) RAPOLUOGO (CENTRO ABITATO)
- b) SONO ESCUSE DAL SERVIZIO LE CASE SPARSE
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

Il servizio di spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza viene attuato sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, ~~e sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi~~ (2) di seguito indicate:

- a) VEDI PLANIMETRIE
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

Nelle altre zone il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere effettuato dai singoli privati con l'autorizzazione del Comune, che si riserva anche la facoltà di stabilire le condizioni e i criteri da osservarsi in linea tecnica ed igienica.

Art. 4.

**Locali tassabili**

La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone indicate nel precedente art. 3, in cui è istituito il servizio.

Ai fini impositivi, ai locali tassabili, sono equiparate le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti destinati ad usi privati diversi da quelli prima indicati, purchè sussistano le seguenti condizioni:

(1) Precisare i parametri delle zone entro i quali è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

(2) Cancellare le parti che non interessano.

1) che le aree non costituiscano pertinenza ed accessorio - secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia di locali assoggettati alla tassa;

2) che sulle stesse si svolga un'attività privata;

3) che l'attività stessa sia idonea alla produzione dei rifiuti urbani intesi nella accezione definita dall'art. 2 del «regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani».

Sono quindi soggetti a tassazione tutti quei manufatti che possiedano tali requisiti, come ad esempio tettoie aperte, capannoni aperti e ogni altro manufatto di facile rimozione.

Non sono soggetti ad autonoma tassazione i balconi e le verande che costituiscono accessori e pertinenze di locali in genere, per i quali la tassa si applica sulla base della loro superficie coperta.

Sono invece assoggettati alla tassa le citate aree scoperte quando le medesime vengono destinate ad un uso proprio, anche se simile a quello cui è destinato il locale, in quanto in tale evenienza esse perdono il requisito della accessorietà o della pertinenzialità dell'area rispetto al locale.

Infine non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti, mentre la tassa è applicabile alle parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico che assiste allo svolgimento dell'attività medesima nonchè alle parti destinate ad uso diverso anche se inserite nel complesso sportivo.

Art. 5.

(vedi delib. n. 24 del 12/6/85  
e.c. di modifiche)

#### **Determinazione della tassa - Superficie tassabile**

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art. 7, determinate in relazione alla quantità media presunta dei rifiuti producibile in ciascun tipo di locale.

Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano le cucine, gli ingressi, i corridoi e i bagni, mentre ~~altri~~, cortili, terrazze, verande, balconi e, in genere, di tutti i locali di uso promiscuo e, per le aree scoperte, quelle parti che svolgono una mera funzione ornamentale (ad es.: aiuole, spazi verdi, ecc.).

Non viene valutata nella superficie tassabile quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'esclusione si applica a condizione che la destinazione del bene allo svolgimento dell'attività che, di regola, dà luogo alla

1) art. 5 - secondo comma: al posto della parola "altri" inserire "non si tiene conto di anditi, piccoli ripostigli, scale.";

2) art.5 - dopo l'ultimo comma aggiungere "Va invece considerata la superficie sulla quale si producono i rifiuti speciali dichiarati assimilabili a quelli urbani, fatta eccezione dei rifiuti provenienti da stabilimenti industriali". Ciò in quanto l'art. 2 - comma 4 punto 1 - del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, esclude l'assimilabilità dei rifiuti speciali industriali a quelli urbani;

produzione di rifiuti diversi da quelli urbani corrisponda a quella cui il bene può essere destinato in virtù delle proprie specifiche caratteristiche strutturali e, quindi, sussistano ambedue le circostanze previste dal precedente comma (destinazione e caratteristiche strutturali).

#### Art. 6.

##### Annualità del tributo

La tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Pertanto, le variazioni nella occupazione o conduzione di locali, che avvengono durante l'anno solare, non danno luogo a rimborso o a riduzione della tassa.

La tassa è altresì dovuta per intero, anche nel caso di temporanea chiusura dei locali o di sospensione del servizio per causa di forza maggiore.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree indicati nel precedente articolo, purchè debitamente e tempestivamente denunciate, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Non costituisce denuncia di cessazione, la richiesta di trasferimento anagrafico del contribuente.

La norma relativa alla cessazione dell'utenza non si applica alle attività a carattere stagionale.

#### Art. 7.

##### Agevolazioni

Per le occupazioni di aree comunali limitate ai soli giorni di mercato settimanale, si applica ai banchi di vendita la riduzione fino al .....% della tassa annuale.

~~Per le occupazioni limitate alla sola fiera annuale, ai banchi ambulanti di vendita viene riconosciuta una riduzione della tassa annuale pari al .....%.~~

#### Art. 8.

##### Riduzioni

Per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nel caso di uso stagionale risultante dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dal competente organo per l'esercizio dell'attività svolta

(stabilimenti balneari, sale da giochi, gelaterie, ect...), la tassa annuale si applica in misura ridotta del       ‰ (1).

Per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di tre vani oltre i servizi, si applicano le seguenti riduzioni:

del 40‰ per gli alloggi di 3 vani

del 50‰ per gli alloggi di 2 vani

#### Art. 9.

#### Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- 1) gli stabili ed uffici comunali;
- 2) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- 3) i locali di abitazione occupati da famiglie iscritte nell'elenco dei poveri;
- 4) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano.

#### Art. 10.

*(vedi delibere n. 24 del 12/6/86  
e.e. di modifica)*

#### Classificazione dei locali ed aree tassabili

*ULTERIORMENTE MODIFICATO CON  
DEL. C.C.N. 19/2012*

Agli effetti della applicazione della tassa, in relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 5, i locali sono suddivisi nelle seguenti categorie, alle quali corrispondono tariffe di differente misura:

- Cat. 1) case, appartamenti e locali ad uso abitazione;
- Cat. 2) locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali e simili;
- Cat. 3) locali destinati a negozi o botteghe, ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburante; stabilimenti industriali od opifici\* per ~~i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri dettati dallo Stato ai sensi dell'art. 4, lettera e), del D.P.R. 10.9.1982, n. 915;~~
- Cat. 4) locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti, e aree adibite a sale da ballo all'aperto;
- Cat. 5) alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per biglietti e simili e aree adibite a campeggi;
- Cat. 6) istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza;
- Cat. 7) ospedali e istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del D.P.R. 10.9.1982 n. 915.

*\* OLTRE CHE PER I  
RIFIUTI ORDINARI  
ANCHE*

(1) La riduzione può raggiungere il limite massimo del 50‰.

3) art. 10 - cat. III: per i motivi di cui al n. 2 le parole successive a "stabilimenti industriali e d opifici" vanno deprezzate;



**TITOLO II**  
**ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

Art. 11.

**Denunce degli utenti**

Il termine per la denuncia è quello stabilito dal I° Comma dell'art. 274 del T.U.F.L. n. 1175/31.

Le domande di variazione, alle utenze preesistenti, debbono essere presentate allo stesso ufficio entro il 20 settembre successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denunce di cessazione dell'utenza possono essere presentate in qualunque epoca, essendo gli sgravi relativi, regolati in conformità del capoverso del precedente art. 6.

Tutte le denunce debbono essere compilate sugli appositi moduli, in distribuzione presso l'ufficio comunale imposte e tasse.

Art. 12.

**Contenuto delle dichiarazioni**

Ogni denuncia deve contenere:

- a) cognome, nome e paternità dell'utente e relativo indirizzo (per le abitazioni, la denuncia va fatta sempre dal capo famiglia);
- b) ubicazione dei locali (via, piazza, numero civico, piano);
- c) cognome, nome e paternità del proprietario del fabbricato e relativo indirizzo;
- d) destinazione dei locali;
- e) numero dei vani e loro superficie;
- f) data di attivazione o di variazione o di cessazione della utenza (per quest'ultima indicare anche la causa).

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a fare denunce quanti sono i locali che ha in uso.

Art. 13.

### **Accertamenti d'ufficio**

È in facoltà del Sindaco di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio comunale di imposte e tasse per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa.

Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

È in facoltà dell'Amministrazione di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.

Art. 14.

### **Fissazione delle tariffe**

Con apposita deliberazione, da adottarsi a norma dell'art. 273 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono approvate le diverse tariffe applicabili alle varie specie dei locali, secondo la suddivisione in categorie risultante dal precedente art. 10.

Nell'occasione saranno fissate, ove necessario, le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 15.

### **Riscossione**

La Giunta comunale, sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce e delle rettificazioni apportate d'ufficio e degli accertamenti eseguiti direttamente, cura la formazione dei ruoli nominativi, in base ai quali si procede alla riscossione della tassa.

Si osserva che, ai fini della riscossione mediante ruoli, si osservano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 103 del D.P.R. 29/9/73 n. 602 modificato dal D.P.R. 13/12/1977 n. 1119.

Art. 16.

### **Rinvio alle norme del T.U.F.L.**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, ai fini dell'applicazione della tassa, si osservano le disposizioni del capo XIX, del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso.

Art. 17.

### **Contenzioso**

Per il contenzioso, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638, ed, ove ricorrano le condizioni, l'art. 288 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175.

Art. 18.

### **Sanzioni amministrative**

Le violazioni delle disposizioni del T.U.F.L. n.1175/31, riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono punite a norma dell'art. 296 del T.U. per la Finanza locale 14/9/31 n. 1175 modificato dall'art. 56 della legge 2/7/52 n. 703. La misura della sanzione amministrativa, da applicarsi in sostituzione dell'ammenda di cui al citato art. 296 del T.U.F.L. va da un minimo di f. 5.000 ad un massimo di f. 250.000 giusto il disposto dell'art. 113 della legge 24/11/1981 n. 689. In caso di omessa o di infedele denuncia, saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 292 del citato T.U.F.L. modificato dall'art. 54 della richiamata legge.

Art. 19.

### **Abrogazione di norme in contrasto**

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella del presente regolamento.

**AVVERTENZE UTILI, AI FINI DELL'ADOZIONE DEL  
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI,,**

**NB. - Le indicazioni in gran parte sono tratte dalla circolare del Ministero delle Finanze Dir. Gen. per la F.L. n. 7 del 16.5.1983.**

**1) Obbligo di istituzione della tassa.**

A norma del nuovo testo dell'art. 268, diversamente da quanto previsto da quello sostituito, l'istituzione della tassa è obbligatoria in relazione all'obbligatorietà per tutti i Comuni, quale che sia la loro dimensione territoriale o demografica, di provvedere a tutte le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti, prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 915.

L'obbligatorietà di istituzione della tassa, che, per altro, era stata già disposta con l'art. 20 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i Comuni che avessero istituito il relativo servizio, comporta che i Comuni non potranno legittimamente astenersi dall'adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenziali ed, in particolare, l'apposito regolamento e le relative tariffe, di cui all'art. 270 del Testo Unico per la Finanza Locale.

La tassa inerisce, in virtù della nuova normativa, a tutte le operazioni di «smaltimento» dei rifiuti solidi urbani consistenti, secondo l'elencazione prevista nello stesso art. 268, nel conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo.

Da tale estensione consegue che ai fini della determinazione delle tariffe occorre aver riguardo ai costi di gestione di tali operazioni e non più solamente a quelle di raccolta e trasporto, deducendo peraltro dai costi medesimi, ai sensi di quanto espressamente previsto dal primo comma dell'articolo in argomento, le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti, sotto forma di materiale ed energia.

Il costo di gestione di detti servizi così determinato, rappresenta, infatti, in virtù dell'espressa disposizione contenuta sempre nel primo comma dell'art. 268, la quale conferma un principio ormai consolidato anche nell'interpretazione giurisprudenziale della

precedente normativa, il limite del gettito complessivo che può ritrarsi dall'applicazione della tassa ed in relazione al quale va determinata in concreto la misura delle tariffe.

Nello stesso articolo, al secondo comma, è stabilito che «i Comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito della tassa e costo di erogazione del servizio».

## **2) Estensione della tassazione alle aree scoperte.**

Il nuovo testo dell'art. 269, primo comma, confermando sostanzialmente la norma attualmente in vigore, dispone che la tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Con il secondo comma di detto articolo è introdotto l'obbligo di applicare il tributo anche alle aree scoperte ed espressamente a quelle «adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma.

## **3) Agevolazioni e riduzioni (art. 8 e 9 del regolamento).**

Nei regolamenti oltre alle esenzioni previste nelle Leggi vigenti, dovevano essere specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, il Comune, riterrà di poter accordare in via del tutto eccezionale.

La nuova formulazione della norma, nel confermare la potestà dei Comuni di graduazione dell'onere tributario in questione in relazione a particolari condizioni locali, sottolinea l'esigenza che l'adozione di norme agevolative abbia carattere di eccezionalità e che, pertanto, sia strettamente limitata ad ipotesi che presentino caratteristiche di assoluta specialità rispetto alle situazioni normali in cui si trovano le altre utenze della medesima categoria le quali giustificano direttamente l'affermazione dell'onere tributario.

La norma riproduce il secondo comma dell'art. 270 soppresso, in maniera riduttiva. Nella stessa, infatti, non è stato più riprodotto il terzo comma del soppresso art. 270 che consentiva, per i locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, di prevedere l'esenzione della tassa per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e la riduzione fino ad un massimo del 50% per gli alloggi di tipo popolare con un numero di vani non superiore a tre, oltre i servizi.

Tuttavia le anzidette agevolazioni potranno essere ugualmente concesse dai singoli Comuni utilizzando la norma a carattere generale di cui al terzo comma del nuovo art. 270, semprechè sussistano le particolari condizioni locali che le giustificano, facendone espressa previsione regolamentare.

I Comuni potranno, infine, ai sensi del quarto comma dell'art. 270, disporre riduzioni fino al massimo del 50 per cento della tassa relativa ad area e locali destinati ad attività o a diversi da quello di abitazione, a carattere stagionale risultante dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

#### **6) Decorrenza della nuova normativa ed adempimenti dei Comuni.**

Le nuove disposizioni fiscali o finanziarie introdotte con l'art. 21 del decreto in esame, il quale è entrato in vigore il 16 dicembre 1982, avranno effetto, come già in precedenza precisato dall'anno 1984, giusta il disposto dall'art. 25 punto 5) del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito nella Legge 26 aprile 1983 n. 131.

Ai fini dell'applicazione del tributo sulla base della nuova normativa in argomento, i Comuni dovranno pertanto provvedere, entro l'ordinario termine del 1° agosto 1983 di cui al primo comma dell'art. 273 del T.U.F.L., ad adottare, con apposita deliberazione le nuove tariffe unitarie per le singole categorie di utenti, tenendo presenti i costi relativi all'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo, determinati secondo i criteri innanzi precisati.

Al riguardo si richiama l'attenzione dei Comuni sulla necessità di attenersi rigorosamente, in tale sede, ai criteri stabiliti dall'art. 270 — 1° comma — del T.U.F.L. in base al quale — la tassa è commisurata alla superficie dei locali e dalle aree serviti e, all'uso cui i medesimi vengono destinati — intendendo l'uso, quale elemento che caratterizza l'attitudine dei locali o delle aree, compresi nelle varie categorie, a produrre una maggiore o minore quantità di rifiuti e non quale elemento di redditività, il quale è estraneo alla citata disposizione.

Le tariffe ispirate a colpire la capacità contributiva economica degli utenti sarebbero illegittime. In tal senso si sono ripetutamente pronunziati anche i Tribunali Amministrativi regionali, aditi dai contribuenti, annullando gli atti impugnati.

La determinazione delle nuove tariffe richiede altresì la preliminare modifica dei regolamenti vigenti sulla base della nuova normativa, in modo da assicurare la necessaria corrispondenza tra la tariffa ed il regolamento, il quale, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, continuerà ad essere trasmesso a questo Ministero, per la prescritta omologazione.

Resta fermo altresì l'obbligo di comunicazione a questo Ministero delle tariffe ai sensi dell'art. 273 del Testo Unico per la Finanza Locale, le quali potranno essere adottate validamente anche in pendenza della preventiva omologazione del regolamento.

li 22 NOV 1984 19

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 10 NOV 1984

N. 26 R. V.

Visto: IL SINDACO



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

li 22/11/84 19

Pubblicato all'Albo pretorio il giorno (1) 22/11/84

addi *per giorni 15* 19 (2) *due* reclami.

Visto: IL SINDACO



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

*Modificato con delibera consiliare n. 24 del 12-6-86, esecutive.*

- 8 AGO 1986

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

li 22 GEN 1988 19

Omologato dal Ministro delle Finanze in data 13-3-86 e 12-1-88

come da nota Prefettizia in data Prot. 4/HRT - 8/559 RT

N. *Dir. VIII* ~~di~~

Visto: IL SINDACO



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

li ..... 19

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

(1) Festivo o di mercato.

(2) Con o senza.



COMUNE DI ALFIANELLO  
(Provincia di Brescia)

## MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

LA MODIFICA AL REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E' STATA APPROVATA CON DELIBERAZIONE C.C. N.19 DEL 29/06/2012, PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 23/07/2012 AL 07/08/2012 SENZA OPPOSIZIONI E DIVENUTA ESECUTIVA IL 18/08/2012.

Alfianello 23/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. Grieco Silvio)



---

### SECONDA PUBBLICAZIONE

DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE CON CONTESTUALE AFFISSIONE DI AVVISO PUBBLICO ALL'ALBO PRETORIO AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL - 5 NOV. 2012 AL 20 NOV. 2012.

Alfianello li 21 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. Grieco Silvio)







COMUNE DI ALFIANELLO  
(Provincia di Brescia)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 19

COMUNE DI ALFIANELLO (Provincia di Brescia)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
1) GEROLDI	MARIA TERESA	X	
2) BULGARI	ELEONORA	X	
3) BERTINI	ELEONORA	X	
4) BARBIERI	ANGELO	X	
5) SCAGLIA	ELENA	X	
6) GATTI	GIUSEPPE	X	
7) BOSIO	MIRKO		
8) BULGARO	STEFANO	X	X
9) CHIARI	GIUSEPPE	X	
10) DONATI	GIANVITO	X	
11) PROTELLI	PIERLUIGI	X	
12) ZILETTI	GIOVANNI	X	
13) ZANI	MATTEO	X	
	<b>Totali</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il segretario comunale **Avv. SILVIO GRIECO** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra **GEROLDI MARIA TERESA - SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **CINQUE** dell'ordine del giorno.



COMUNE DI ALFIANELLO  
(Provincia di Brescia)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento RSU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/11/1984 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che da un'indagine sul territorio comunale di Alfianello è emerso che il Regolamento approvato nella sua versione originaria e successive modifiche appare non conforme alla realtà e alle casistiche site nel territorio, soprattutto per quanto riguarda le categorie;

**DATO ATTO** che si rende necessario intervenire sulle categorie, prevedendo classificazione delle categorie più articolata e differenziata in base alla effettiva produzione dei rifiuti;

**RITENUTO** pertanto apportare modifica all'articolo 10 : *Classificazione dei locali ed aree tassabili* del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI attualmente vigente, nel seguente modo:

### *"Art. 10*

### **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI**

*Agli effetti della applicazione della tassa, in relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 5, i locali sono suddivisi nelle seguenti categorie, alle quali corrispondono tariffe di differente misura:*

**CAT. 1) ABITAZIONI, AUTORIMESSE, CANTINE, SOFFITTE E ALTRE PERTINENZE COPERTE;**

**CAT. 2) UFFICI, BAGNI, SPOGLIATOI, MENSE, ATTIVITA' COMMERCIALI (PARRUCCHIERE, ESTETISTA, STUDIO TERAPEUTICO O PROFESSIONALE);**

**CAT. 3) LABORATORI ARTIGIANALI, PORZIONI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI;**

**CAT. 4) ATTIVITA' RICREATIVE (BOWLING, SALA GIOCHI) MUSEI E BIBLIOTECHE;**

**CAT. 5) ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI ANCHE ALL'APERTO;**

**CAT. 6) ATTIVITA' ALBERGHIERA, PENSIONI;**

**CAT. 7) ISTITUTI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI;**

**CAT. 8) OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA**

**CAT. 9) MAGAZZINI E DEPOSITI DI STOCCAGGIO, ZONA DI IMBALLAGGIO/SBALLAGGIO (LOCALI O PORZIONI DI LOCALI) ED ESPOSIZIONI;**



**COMUNE DI ALFIANELLO**  
*(Provincia di Brescia)*

**CAT. 10) DEPOSITI A CIELO APERTO DI BENI AZIENDALI, ZONE DI CAMPEGGIO, PARCHI ACQUATICI, PARCHEGGI ALL'APERTO DI MEZZI AZIENDALI;**

**CAT. 11) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI.**

*In sede di applicazione della tariffa relativamente alla categoria 9 -magazzini di deposito e stoccaggio, zona di imballaggio/sballaggio (locali o porzioni di locali) ed esposizioni si applicano i seguenti coefficienti:*

1. depositi e magazzini fino a 500 mq (coefficiente 1 di tariffa);
2. depositi e magazzini da 501 mq a 800 mq (coefficiente 0,70 di tariffa);
3. depositi e magazzini da 800 mq a 2.000 mq (coefficiente 0,50 di tariffa);
4. depositi e magazzini da 2.000 mq e oltre (coefficiente 0,40 di tariffa)."

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** Il regolamento Comunale per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, allegato alla presente;

Dopo ampia discussione, come da verbale;

Su proposta del Sindaco;

**CON VOTI FAVOREVOLI N. 8, CONTRARI N. 0 ASTENUTI N. 4 (Ziletti e Zani – Gruppo consiliare PDL – Protelli e Donati Gruppo Lega Nord) resi in forma di legge da n.12 Consiglieri presenti e n.8 votanti;**

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica all'articolo 10 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani interni, come segue:

**"Art. 10**  
**CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI**



**COMUNE DI ALFIANELLO**  
*(Provincia di Brescia)*

*Agli effetti della applicazione della tassa, in relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 5, i locali sono suddivisi nelle seguenti categorie, alle quali corrispondono tariffe di differente misura:*

*CAT. 1) ABITAZIONI, AUTORIMESSE, CANTINE, SOFFITTE E ALTRE PERTINENZE COPERTE;*

*CAT. 2) UFFICI, BAGNI, SPOGLIATOI, MENSE, ATTIVITA' COMMERCIALI (PARRUCCHIERE, ESTETISTA, STUDIO TERAPEUTICO O PROFESSIONALE);*

*CAT. 3) LABORATORI ARTIGIANALI, PORZIONI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI;*

*CAT. 4) ATTIVITA' RICREATIVE (BOWLING, SALA GIOCHI) MUSEI E BIBLIOTECHE;*

*CAT. 5) ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI ANCHE ALL'APERTO;*

*CAT. 6) ATTIVITA' ALBERGHIERA, PENSIONI;*

*CAT. 7) ISTITUTI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI;*

*CAT. 8) OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA*

*CAT. 9) MAGAZZINI E DEPOSITI DI STOCCAGGIO, ZONA DI IMBALLAGGIO/SBALLAGGIO (LOCALI O PORZIONI DI LOCALI) ED ESPOSIZIONI;*

*CAT. 10) DEPOSITI A CIELO APERTO DI BENI AZIENDALI, ZONE DI CAMPEGGIO, PARCHI ACQUATICI, PARCHEGGI ALL'APERTO DI MEZZI AZIENDALI;*

*CAT. 11) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI.*

*In sede di applicazione della tariffa relativamente alla categoria 9 -magazzini di deposito e stoccaggio, zona di imballaggio/sballaggio (locali o porzioni di locali) ed esposizioni si applicano i seguenti coefficienti:*

- 5. depositi e magazzini fino a 500 mq (coefficiente 1 di tariffa);*
- 6. depositi e magazzini da 501 mq a 800 mq (coefficiente 0,70 di tariffa);*
- 7. depositi e magazzini da 800 mq a 2.000 mq (coefficiente 0,50 di tariffa);*
- 8. depositi e magazzini da 2.000 mq e oltre (coefficiente 0,40 di tariffa)."*

2. di dare atto che la modifica al Regolamento approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012;

3. di inviare copia del Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



**COMUNE DI ALFIANELLO**  
*(Provincia di Brescia)*

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTI FAVOREVOLI N. 8, CONTRARI N. 0 ASTENUTI N. 4** (Ziletti e Zani – Gruppo consiliare PDL – Protelli e Donati Gruppo Lega Nord) resi in forma di legge da n.12 Consiglieri presenti e n.8 votanti;

**DELIBERA**

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000
-



COMUNE DI ALFIANELLO  
(Provincia di Brescia)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*IL PRESIDENTE*

*Geroldi Maria Teresa*

*IL SEGRETARIO*

*Avv. Grieco Silvio*

---

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Alfianello, li 23 LUG. 2012

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

*Avv. Grieco Silvio*

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23 LUG. 2012 al 7 AGO. 2012 ed è divenuta esecutiva il 18 AGO. 2012, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 143, c.3, del T.U. 267/2000).

Alfianello, li 23 AGO. 2012

*IL SEGRETARIO COMUNALE*